



PROVINCIA DI AVELLINO

STAZIONE UNICA APPALTANTE

BANDO PER L'ISCRIZIONE ALL' ALBO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Premesse	2
ART. 1 – Campo di applicazione	4
ART. 2 - Principi generali	4
ART. 3 - Albo telematico – struttura	5
ART. 4 - Soggetti ammessi all'iscrizione all'Albo telematico e requisiti per l'iscrizione.....	5
ART. 5 - Requisiti morali per l'iscrizione all'Albo dei componenti CCT	6
ART. 6 - Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione	7
ART. 7 - Fase di istruttoria delle istanze di iscrizione e relativi controlli	8
ART. 8 - Modalità di aggiornamento e variazione dei dati	9
ART. 9 - Durata dell'iscrizione	9
ART. 10 - Cause ostative all'iscrizione, di sospensione e di cancellazione	9
ART. 11 - Gestore del sistema.....	10
ART. 12 - Trattamento dati personali	10
ART. 13 - Avvertenze	10
ART. 14 - Controversie	11
ART. 15 - Preventiva pubblicazione.....	11
ART. 16 – Garanzie e manleva	11
ART. 17 - Entrata in vigore e norme di rinvio	11

Premesse

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino – *di seguito indicata come "S.U.A."* – ha istituito un proprio Albo telematico di esperti idonei per la nomina a presidenti e a componenti dei Collegi Consultivi Tecnici (di seguito anche CCT) così come normato dal d. lgs. n. 36/2023 in conformità alle previsioni di cui al vigente Regolamento Attuativo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino per i lavori, le forniture e i servizi, approvato con Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 114/2019 e n. 56/2020.

A far data dal 01/04/2023 è entrato in vigore il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici – *di seguito indicato come "Codice"* – che ha confermato in tema di Collegio Consultivo Tecnico quanto già previsto dall'art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, e dalle Linee Guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022 con particolare riferimento, inoltre, all'Allegato V.2 al Codice derubricato "Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico".

Il quadro normativo delineatosi impone a ciascuna stazione appaltante di istituire il CCT per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti afferenti ad opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro. Inoltre, per opere pubbliche di importo inferiori a quelli riportati al precedente comma, è facoltà di ciascuna stazione appaltante costituire il CCT per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, *ai sensi dell'art. 218 del Codice*.

All'Albo possono far ricorso, *in tutti i casi in cui la normativa lo consenta*, per l'affidamento dell'incarico di Presidente o Componente del Collegio Consultivo Tecnico:

- la S.U.A. qualora agisca in nome e per conto di uno dei soggetti aderenti alla stessa e anche qualora agisca con funzione di Stazione Appaltante *ovvero* come Centrale di Committenza, ai sensi degli articoli 62 del Codice;
- tutti i soggetti aderenti alla S.U.A. in caso di procedure di affidamento gestite in modo autonomo presso le piattaforme figlie fornite in dotazione agli stessi dalla S.U.A. ed eventualmente i soggetti non aderenti alla S.U.A. che usufruiscano di attività di committenza ausiliaria o che ne facciano formale richiesta.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale della S.U.A.

Gli scopi che la S.U.A. persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore dei Soggetti aderenti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- dotarsi di un elenco di soggetti qualificati da cui selezionare esperti da designare e nominare ai sensi dell'art. 215 e 218 del Codice e secondo le modalità individuate

dall'allegato V.2 al Codice;

- offrire uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento di servizi, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (*D.Lgs. 36/2023, D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, e dalle Linee Guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022*);

Il presente documento, *pertanto*, disciplina la struttura dell'Albo telematico dei Componenti del Collegio Consultivo Tecnico, le modalità ed i criteri di abilitazione nonché la gestione e l'aggiornamento periodo dello stesso a cui dovranno attenersi sia i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'Allegato I.1 del Codice che ne fruiscono sia ai soggetti interessati a candidarsi quali presidenti e/o componenti del CCT.

ART. 1 - Campo di applicazione

L'Elenco telematico in parola è utilizzato dalla Provincia di Avellino, dalla S.U.A., dai Soggetti aderenti alla S.U.A. e da chiunque altro ne faccia formale richiesta, *compreso eventuali esecutori di appalti pubblici di lavori*, per la designazione e successiva nomina dei componenti e/o Presidenti del Collegio Consultivo Tecnico sia nel caso in cui la costituzione del CCT sia obbligatoria, ai sensi 215 e 218 del Codice e D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020; trovano inoltre applicazione le *"Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico"*, approvate con Decreto del 17 gennaio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, e l'Allegato V.2 al Codice derubricato "Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico".

L'Albo non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette solo l'individuazione di esperti idonei ad essere nominati componenti e/o Presidenti del Collegio Consultivo Tecnico. L'iscrizione non comporta, *pertanto*, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Provincia di Avellino, della S.U.A. e dei Soggetti aderenti, né vincola gli stessi a designare i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.

Solo in casi particolari, previsti da disposizioni di legge, regolamenti o atti equivalenti, il presente documento potrà essere disapplicato.

E' fatta salva, *in ogni caso*, da parte degli Enti che possono fruire del presente Albo, la facoltà di designare soggetti non iscritti, laddove ricorrano ragioni di necessità e/o di urgenza e/o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche e alla complessità dell'opera pubblica da eseguire, anche mediante procedure non riconducibili all'utilizzo del sistema telematico in uso.

Il presente documento non disciplina le modalità di nomina del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), i relativi compiti, obblighi e responsabilità, così come la durata e le modalità di scioglimento che sono direttamente regolati dai relativi articoli di legge (artt. 215, 216, 217, 218, 219 e allegato V.2 del Codice, art. 5 e 6 L. 120/2020), dalle succitate Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 17/01/2022, nonché da eventuali apposite Linee Guida adottate dalla S.U.A. della Provincia di Avellino e da qualsiasi atto regolamentario adottato dai singoli soggetti che usufruiscono dell'Albo in parola, cui si rimanda per completezza.

ART. 2 - Principi generali

L'Albo telematico deve essere utilizzato nel pieno rispetto della normativa specifica vigente, *così come indicata in precedenza*, al fine di individuare gli esperti idoneamente qualificati da interpellare per l'affidamento dell'incarico di componente e/o presidente del Collegio Consultivo Tecnico.

La S.U.A. e i Soggetti fruitori dell'Albo in parola conformano la propria attività ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità al fine di perseguire, *altresì*, l'efficacia e l'efficienza dell'azione

amministrativa, nonché il rispetto dei principi di cui alla parte I, titolo I, del Codice.

ART. 3 - Albo telematico - struttura

L'Albo è strutturato nelle seguenti sezioni in ragione delle professionalità richieste dall'art. 1, comma 1, dell'allegato V.2 del Codice:

1. Ingegneri;
2. Architetti;
3. Giuristi;
4. Economisti.

In fase di iscrizione è possibile richiedere sia la nomina a presidente che a componente del CCT, qualora il richiedente sia in possesso di entrambi i relativi requisiti.

L'iscrizione all'Albo dei componenti del CCT avviene a seguito di richiesta da parte degli interessati secondo le modalità descritte al successivo art. 6.

ART. 4 - Soggetti ammessi all'iscrizione all'Albo telematico e requisiti per l'iscrizione

Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo dei componenti del CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti così come disciplinato dall'art. 1, comma 3, dell'Allegato V.2. Nelle more dell'adozione delle linee guida ivi previste trovano applicazione per espressa previsione di legge il paragrafo § 2, commi 2.4.2 e 2.4.3, delle Linee guida approvate con Decreto del 17 gennaio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nonché dei requisiti di ordine generale e morale di cui al successivo art. 5.

In particolare, ai sensi del succitato paragrafo § 2, comma 2.4.2., possono essere nominati presidenti di CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:

a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;

b) ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenenti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei

contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

Ai sensi del paragrafo § 2, comma 2.4.3., possono essere nominati componenti del CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:

a) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici: iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2. ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

b) giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici, essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2. o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;

c) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2. o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

Possono essere nominati come Componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come Presidente.

ART. 5 - Requisiti morali per l'iscrizione all'Albo dei componenti CCT

Ai fini dell'iscrizione all'Albo dei componenti del CCT, i soggetti interessati dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 309 del 09/10/1990, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo n°109 del 22/06/2007 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo n°24 del 04/03/2014;
- e) non essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) nei propri confronti il tribunale non deve aver applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n° 159 del 06/09/2011;
- h) non aver concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
- Si precisa che le sopraelencate cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura civile. In caso di sentenza di riabilitazione, ovvero di provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del Decreto Legislativo n°159 del 06/09/2011, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, sussiste causa di estinzione delle predette esclusioni mentre la revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.
- Il trovarsi anche di una sola delle succitate condizioni impedisce l'iscrizione all'Albo dei componenti CCT.

ART. 6 - Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione all'Albo dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta. Il procedimento di iscrizione è comune per tutti. Il soggetto idoneo ad essere nominato componente e/o Presidente del Collegio Consultivo Tecnico che desidera ottenere l'iscrizione all'Albo CCT dovrà rivolgere alla S.U.A. specifica domanda, *esclusivamente mediante*

utilizzo dell'apposito sistema telematico dedicato, seguendo la procedura indicata dal Sistema. Gli esperti che intendono registrarsi hanno a disposizione un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascun esperto, quali, *a titolo non esaustivo*: il curriculum vitae, il documento di riconoscimento in corso di validità, una dichiarazione inerente al possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 4 e 5, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ecc. L'Albo è gestito con modalità telematica; pertanto, per le domande di iscrizione, modifica o rinnovo occorre necessariamente utilizzare le modalità di invio on line previste dal Sistema.

Il sistema, all'atto al portale, provvede ad associare a ciascun richiedente uno user-id (corrispondente alla casella di posta elettronica dello stesso esperto) e un codice Password (generato in automatico dal programma durante la procedura di iscrizione). Ottenuto il proprio user-id sarà necessario accedere al portale con la password impostata e procedere alla richiesta di abilitazione come Libero Professionista. Agli esperti che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo o eventuale richiesta di documentazione integrativa.

ART. 7 - Fase di istruttoria delle istanze di iscrizione e relativi controlli

L'Albo presenta carattere aperto. Tutti gli esperti in possesso dei requisiti richiesti dai precedenti articoli possono ottenere l'iscrizione in qualsiasi momento.

L'istruttoria sarà effettuata dalla struttura della S.U.A. preposta alla gestione dell'Albo formalmente nominata secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema e, *comunque*, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti. Il procedimento di istruttoria è comune per tutti.

La S.U.A. comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso il Sistema, l'esito dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema *ovvero* tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, il richiedente potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.

La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale della S.U.A. visibile sul portale suaprovinciaavellino.trasparenza.com.

In ogni caso valgono le seguenti regole generali:

- la domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente documento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni;
- la mancata risposta alle richieste di documentazione della S.U.A., la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'albo, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- i requisiti di cui ai precedenti artt. 4 e 5 rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e, *pertanto*, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione del soggetto richiedente verrà interrotto;
- le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., la S.U.A. procede alla verifica, *a campione*, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto autodichiarato per l'iscrizione. In particolare, la S.U.A., *nel tramite dei Soggetti fruitori dell'Albo*, può provvedere ad attivare, durante il periodo dell'espletamento dell'incarico di componente/presidente del CCT affidato agli esperti iscritti al presente Albo, un processo di

monitoraggio e controllo interno degli iscritti per garantire che gli stessi operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di accettazione dell'incarico. Al completamento dell'incarico, inoltre, possono essere compilate da parte dei Settori interessati di ciascun Soggetto aderente schede di valutazione qualitativa sull'incarico eseguito.

ART. 8 - Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuati a cura e responsabilità del singolo soggetto richiedente.

L'esperto iscritto è tenuto periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo CCT, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

L'esperto iscritto è obbligato, altresì, ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute con particolare riferimento ai requisiti di cui ai precedenti artt. 4 e 5, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso la S.U.A. è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento, la S.U.A. qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere agli iscritti all'Albo CCT l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo in parola.

ART. 9 - Durata dell'iscrizione

L'iscrizione all'Albo ha validità a decorrere dalla data di convalida rilasciata all'esperto tramite il Sistema dalla struttura della S.U.A. competente all'istruttoria e avrà efficacia sino a fine validità dell'Albo.

Gli esperti rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, *debitamente motivato*, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 10.

La SUA si riserva, *comunque*, di effettuare una revisione dell'Albo con cadenza annuale o al verificarsi di determinati eventi che ne determinino l'opportunità e, *in tal caso*, ne sarà data comunicazione a mezzo Sistema a tutti gli esperti che saranno invitati, altresì, a proporre nuovamente la loro istanza di abilitazione. La stessa sarà istruita a norma del precedente art. 7; pertanto, durante il periodo della relativa istruttoria, l'operatore economico sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione dell'esperto, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale l'esperto sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

In caso di sospensione dell'abilitazione, non potranno essere inoltrate dalle stazioni appaltanti eventuali richieste di accettazione di incarico di componente/presidente del CCT.

ART. 10 - Cause ostative all'iscrizione, di sospensione e di cancellazione

Non possono essere iscritti all'Albo CCT i soggetti che risultino carenti dei requisiti di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo CCT, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere l'esperto dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- sono esclusi da successivi incarichi di componente o presidente del Collegio Consultivo Tecnico e cancellati dal relativo Albo, coloro che, in qualità di membri di un CCT, abbiano concorso - con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa - all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

- sono cancellati dall'Albo CCT coloro che abbiano assunto comportamenti gravemente negligenti nello svolgimento del compito di componente o presidente del Collegio Consultivo Tecnico;
- è cancellato o sospeso dall'albo, *previo contraddittorio*, l'esperto che ha rifiutato per 3 volte, nel corso di un biennio, la nomina a membro o presidente del Collegio Consultivo Tecnico, per motivi diversi dall'incompatibilità o da quanto previsto dall'art. 4, comma 1, dell'Allegato V.2 del Codice. In caso di cancellazione, trascorso un periodo di 2 anni, l'esperto può proporre una nuova domanda di iscrizione all'Albo dei membri e dei presidenti del Collegio Consultivo Tecnico;
- sono cancellati dall'Albo CCT coloro che alla richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte della S.U.A. ai fini dell'iscrizione all'Albo forniscano informazioni o esibiscano documenti non veritieri ovvero forniscano dichiarazioni non veritiere circa l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione;
- a seguito di segnalazioni o di informazioni comunque acquisite dalla S.U.A. che incidono sulla moralità dell'esperto, *previo contraddittorio*;
- ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

In tutti i casi in cui la S.U.A. ritiene che ricorrano i presupposti per la cancellazione di un esperto dall'Albo, provvede all'invio di una nota al medesimo in cui si comunicano le contestazioni e si assegna un termine non superiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Nel periodo intercorrente tra l'invio della nota e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell'Albo è sospesa la possibilità di essere incaricato per nuovi Collegi ovvero è sospesa l'iscrizione del medesimo all'Albo CCT.

Il provvedimento di cancellazione:

- viene adottato direttamente dal responsabile del procedimento della struttura preposta alla gestione dell'Albo CCT formalmente nominato;
- è comunicato a mezzo pec all'esperto interessato;
- può essere revocato, su richiesta documentata dell'esperto, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la cancellazione ovvero quando l'esperto presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

ART. 11 - Gestore del sistema

L'Albo telematico in parola è disponibile al link suaprovinciaavellino.trasparenza.gov.it. Il gestore del sistema informatico, individuato dalla S.U.A. per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema è la L&G Solution s.r.l. – con sede in via A. Fraccacreta, 100, Foggia.

ART. 12 - Trattamento dati personali

La S.U.A., tramite il gestore del sistema informatico di cui al precedente articolo, garantisce che il trattamento dei dati personali dei soggetti avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. Nell'ambito del trattamento dei dati personali, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le succitate disposizioni normative e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

ART. 13 - Avvertenze

L'account ed il Password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti;

non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. L'operatore economico dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

La S.U.A. non è tenuta a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

ART. 14 - Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Avellino.

ART. 15 - Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo telematico di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio della Provincia di Avellino nel rispetto del principio di trasparenza. L'avviso verrà pubblicato sul Portale internet della S.U.A. di cui al precedente art. 11, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La S.U.A. si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo telematico con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta, *a titoli esemplificativo e non esaustivo*, agli ordini e collegi professionali nazionali e locali, ai principali enti locali prossimi, alle Prefetture e Procure della Repubblica competenti territorialmente, ecc. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo telematico e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

ART. 16 - Garanzie e manleva

La S.U.A. ed il Responsabile del procedimento formalmente incaricato alla gestione dell'Albo telematico non saranno in nessun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire i soggetti iscritti e/o eventuali terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il funzionamento dell'Albo telematico.

La violazione degli obblighi previsti dalle presenti disposizioni da parte del personale interno degli Enti aderenti e non aderenti alla SUA costituisce violazione dei doveri d'ufficio e può essere fonte di responsabilità ad ogni effetto di Legge.

Gli Enti aderenti e non aderenti alla SUA si impegnano a manlevare e a tenere indenne la S.U.A. da qualsivoglia obbligo di risarcimento e/o di spesa e/o di indennità eventualmente causato dalla violazione delle presenti disposizioni e/o dall'utilizzo scorretto del Sistema.

In caso di violazioni delle presenti disposizioni nonché della vigente disciplina legislativa e regolamentare e/o di utilizzo scorretto del Sistema, la S.U.A. si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, eventualmente subiti.

In ogni caso, non è garantita la rispondenza del Sistema alle esigenze ed aspettative degli Enti aderenti e non aderenti alla SUA.

ART. 17 - Entrata in vigore e norme di rinvio

Il presente documento entra in vigore il giorno della pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana, così come prevista dall'art. 15.

Per tutto quanto non statuito dalle presenti disposizioni si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di contratti pubblici, al D.P.R. 445/2000 e al D. Lgs. 36/2023. Il presente documento resta in vigore anche a seguito dell'approvazione delle Linee guida di cui all'art. 1, comma 3, del Codice se non in evidente contrasto con le stesse.

In ogni caso, la Provincia si riserva, *a proprio insindacabile giudizio*, il diritto di innovare le presenti disposizioni allo scopo di assicurare la funzionalità dell'Albo telematico, nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa. In tal caso, l'avvenuta modifica sarà tempestivamente pubblicata nonché notificata agli iscritti mediante comunicazione inviata tramite il Sistema.

Salva diversa previsione, le nuove disposizioni si considereranno automaticamente accettate da tutti gli iscritti all'Albo telematico e saranno applicate dalla data indicata per la loro entrata in vigore.

E' in ogni caso ferma la facoltà di ciascun iscritto di chiedere la cancellazione dall'Albo telematico, la quale sarà espletata dagli uffici preposti entro il termine tecnico all'uopo necessario.